



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Data: 30/04/2021 14:13:29 PG/2021/0052987

IL SINDACO

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE GLI ASSEMBRAMENTI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE A TUTELA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE DISTESE e DELLA RIPARTENZA**

#### IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO che potrebbero rilevarsi criticità nelle aree attigue alle distese concesse in virtù del Piano di valorizzazione delle distese 2021 per il rischio di presenza di assembramenti di avventori di esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari che, dopo le ore 18.00, potrebbero consumare bevande di ogni tipo acquistate in tali esercizi e da operatori del commercio su area pubblica posta all'interno delle zone perimetrali allegate alla presente Ordinanza e al di fuori delle distese concesse ai pubblici esercizi di somministrazione con servizio e consumo al tavolo;

RILEVATO che l'emergenza pandemica impone una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita di bevande alcoliche, superalcoliche e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore, regolamentazione applicata in zone urbane caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di assembramento e di disturbo alla convivenza civile, pregiudizievoli per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica;

RILEVATO che una limitazione della vendita di bevande alcoliche, superalcoliche o di altro tipo (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria, creando condizioni migliori per evitare la formazione di assembramenti;

RAVVISATA la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo a partire dalle ore 18.00, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore serali avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche, superalcoliche o di altro tipo, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande;

CONSIDERATO che la misura adottata con il presente provvedimento intende rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltreché il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

ATTESO che la maggior parte degli assembramenti si possono determinare in prossimità degli esercizi commerciali indicati nell'area riportata nella planimetria allegata e di conseguenza per evitare il rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19 occorre intervenire con specifici divieti atti a scoraggiare la formazione di assembramenti;

RITENUTO pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non

vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

RITENUTO che il Piano di valorizzazione delle distese 2021 che introduce misure a tutela e a sostegno della ripartenza delle attività debba essere supportato da un contestuale provvedimento di riduzione della fascia oraria degli esercizi operanti nelle aree interessate, al fine di evitare assembramenti di consumatori di bevande che potrebbero stazionare negli spazi limitrofi alle distese oggetto di concessione;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare uno specifico divieto di vendita e di consumo e di detenzione di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 nelle aree e spazi pubblici delle zone indicate nelle planimetrie allegate, al fine anche di evitare il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori delle bevande alcoliche e superalcoliche o di altro tipo che può costituire non solo fonte di pericolo per l'incolumità delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare il degrado urbano;

VISTI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### RICHIAMA

l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, richiamato dal D.L. n. 52/2021, segnatamente nella parte in cui è disposto che *"...dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico"*, disposizione che trova la sua ratio nella prioritaria esigenza di contenimento di forme di assembramento così come sottolineato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con circolare n. 29851 del 24 aprile 2021

#### ORDINA

a decorrere da venerdì 30 aprile 2021 e sino a lunedì 31 maggio 2021  
nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica

all'interno delle aree ricomprese nelle cartografie allegate 1 e 2 che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aree tracciate in colore rosso:

- 1) per gli esercizi commerciali di vicinato: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, nei giorni indicati;
- 2) per i laboratori artigianali alimentari: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nei giorni indicati;
- 3) per i distributori automatici di bevande alcoliche o altre bevande ubicati nelle aree interessate dalla presente ordinanza: obbligo di chiusura dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, nei giorni indicati;
- 4) per tutte le forme speciali di commercio in genere, compresi operatori del commercio su area pubblica, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 alle ore 05.00, del giorno successivo, nei giorni indicati.

## VIETA

di abbandonare in qualsiasi giorno e orario, nelle aree indicate, contenitori di vetro, di metallo o di altro materiale da parte di chiunque.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative pecuniarie previste dalle leggi in vigore di contrasto all'epidemia, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta fermo quanto previsto in tema di sanzioni per violazioni delle misure di prevenzione sanitaria.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'alto numero di destinatari, rimarrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito web istituzionale e trasmessa altresì al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia e per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria ed agli esercenti interessati dalla presente ordinanza ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'esecutività dell'atto.


IL SINDACO

Alan Fabbri


Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.

- 1) Planimetria 1- area Piazza Ariostea
- 2) Planimetria 2 – area centro storico

- 1 esercizio di vicinato minimarket Via Palestro, 105;
- 2 laboratorio artigianale alimentari Via Palestro, 107/A;
- 3 laboratorio artigianale alimentari Via Porta Mare, 28;
- 4 laboratorio artigianale alimentari Via Montebello, 79/A.







## ELENCO DELLE VIE PERIMETRALI

- Via Degli Adelardi (da P.zza della Cattedrale a Via Canonica)
- Via Voltapaletto (da Via Canonica a Via Savonarola)
- Via Savonarola (da Via Voltapaletto a Via della Paglia)
- Via della Paglia (da Via Savonarola a Via Porta S. Pietro)
- Via Porta S. Pietro (da Via della Paglia a Via Quartieri)
- Via Quartieri (da Via della Paglia a Via dei Baluardi)
- Via dei Baluardi (da Via Quartieri a Via Bologna)
- Via Bologna (da Via dei Baluardi a Via J. F. Kennedy)
- Via J.F. Kennedy (da Via Bologna a C.so Porta Reno)
- C.so Porta Reno (da Via J. F. Kennedy a Via Capo delle Volte)
- Via Capo delle Volte (da C.so Porta Reno a Via del Turco)
- Via del Turco (da Via Capo delle Volte a Via Cortevecchia)
- Via Cortevecchia (da Via del Turco a C.so Porta Reno)
- C.so Porta Reno (da Via Cortevecchia a Piazza della Cattedrale)
- Piazza della Cattedrale (da C.so Porta Reno a Via degli Adelardi)